



COMUNE di MASLIANICO

Provincia di Como

Via XX Settembre n. 43 – 22026 Maslianico (CO) – Tel. 031.511374 – Fax 031.510484 – P.IVA 00644530131

Reg. Ordinanze n. 32

REPERTORIO GENERALE N. 32 del 04/12/2021

Prot. Gen. 32 del 04/12/2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO
NATALIZIO. VALIDITA' 05/12/2021 FINO AL 09/01/2022**

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che i Sindaci sono invitati a sensibilizzare la popolazione a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Atteso che in occasione delle prossime festività natalizie è prevedibile un maggiore afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visto il decreto -legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 26.11.2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

1. Dalle ore 00.01 di Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 09 gennaio 2022, Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in presenza di altre persone;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza al fine di un capillare e rafforzato controllo sul rispetto delle misure previste;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle **00.01 di Domenica 5 dicembre 2021** alle ore **24.00 di domenica 09 gennaio 2022** e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Maslianico.

IL SINDACO
Tiziano Citterio

AREA COMUNE DI MASLIANICO

N. ordinanza 32 del 04/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO. VALIDITA'
05/12/2021 FINO AL 09/01/2022

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della preente ordinanza viene affissa dal 04/12/2021 all'Albo Pretorio del
Comune di Maslianico per 30 giorni consencutivi.

Maslianico, li 04/12/2021

L'Addetto alla pubblicazione
Letizia Giusy Masciadri